



Agenzia Regionale per la Prevenzione
e Protezione Ambientale del Veneto



REGIONE DEL VENETO

CAPITOLATO SPECIALE

**PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA IN DUE LOTTI, DI
STRUMENTAZIONE TECNICO SCIENTIFICA PER LA VALUTAZIONE
DEL RISCHIO DELLA FILIERA IDROPOTABILE E LA
DETERMINAZIONE DEGLI INQUINANTI EMERGENTI (PNC 2023 - CUP
I83C22000640005)**

CAPITOLATO SPECIALE

INDICE

Art. 1 - Oggetto dell'appalto	pag. 3
Art. 2 - Specifiche tecniche della strumentazione	pag. 3
Art. 3 - Trasporto, consegna, installazione e messa in funzione	pag. 3
Art. 4 - Corso di formazione	pag. 4
Art. 5 – Collaudo tecnico-funzionale e verifica di conformità	pag. 4
Art. 6 - Direttore dell'esecuzione contrattuale e Referente dell'Appaltatore	pag. 5
Art. 7 – Assistenza tecnica in garanzia	pag. 5
Art. 8 - Parti di ricambio, parti soggette ad usura e materiali di consumo	pag. 7
Art. 9 - Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e Documento Valutazione Rischi da Interferenza	pag. 8
Art. 10 – Penali	pag. 9
Art. 11 – Trattamento dei dati personali	pag. 10

All.ti “1” e “2” – Schede tecniche

Art. 1 Oggetto dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto la fornitura di strumentazione da destinare ai laboratori dell'Agenzia di Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV), da dedicare ad analisi di matrice ambientale e sanitaria, comprensiva di assistenza tecnica in garanzia indicata all'articolo 7 del presente capitolato.
2. La fornitura è articolata nei seguenti due lotti:

LOTTO	OGGETTO DEL LOTTO
1	Sistema monitoraggio temperature unico e centralizzato per n. 110 sonde sedi VE-TV-VR-BL-PD-RO-VI
2	n.1 spettrometro di massa a doppia focalizzazione magnetica ed elettrostatica ad alta risoluzione, interfacciato a due gascromatografi ad alte prestazioni con autocampionatore per liquidi, ciascun gascromatografo con un iniettore PTV e un iniettore SSL, gruppo di continuità (GC MS MS)

3. La fornitura è comprensiva di trasporto, consegna, installazione, messa in funzione e collaudo tecnico-funzionale, come dettagliato nei successivi articoli e nelle schede tecniche allegate, nonché del servizio di assistenza tecnica in garanzia, ai sensi dell'art. 7 del presente capitolato.

Art. 2 Specifiche tecniche della strumentazione

1. I singoli componenti/moduli costituenti la strumentazione oggetto del lotto, le specifiche tecniche e le prestazioni che la stessa deve rendere nonché la durata dell'assistenza tecnica in garanzia, sono descritti nelle allegate schede tecniche (Allegati 1 e 2). Dette specifiche tecniche costituiscono requisito minimo.
2. Ogni fornitura comprende:
 - tutte le spese di spedizione e di installazione presso le sedi ARPAV;
 - il corso di formazione;
 - assistenza tecnica in garanzia della durata indicata nelle schede tecniche.
3. Tutta la strumentazione fornita dovrà essere corredata:
 - dei manuali d'uso in italiano o in inglese;
 - delle certificazioni di conformità a norme europee sulla sicurezza ed eventuali certificazioni di qualità del produttore;
 - della licenza d'uso dei software applicativi dello strumento;
 - dei certificati di validazione dei software;
 - sistemi operativi necessari per l'installazione dei software di gestione del sistema oggetto di gara.
4. Le apparecchiature ed i loro componenti, oltre a possedere i requisiti tecnici minimi di cui alle schede tecniche (All.ti 1 e 2) dovranno essere nuove di fabbrica, immuni da vizi e perfettamente funzionanti, rispondere ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle direttive comunitarie in particolare per la sicurezza elettrica e per la compatibilità elettromagnetica, nonché essere di facile e sicura gestione, avere bassi consumi elettrici ed un minimo impatto acustico.
5. Nel caso i costruttori degli strumenti dovessero rendere disponibili, durante la vigenza contrattuale, comprensiva dei 12 mesi dell'assistenza tecnica in garanzia, nuovo firmware o nuova versione del software di gestione dello strumento o dei dati, l'aggiudicatario è tenuto ad applicarlo alle apparecchiature fornite, per quanto necessario o compatibile. Ogni intervento di aggiornamento di firmware o software deve essere concordato preventivamente con il DEC.

Art. 3 – Trasporto, consegna, installazione e messa in funzione

1. Le apparecchiature oggetto di appalto ed ogni altro componente dovranno essere consegnate entro 60 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipula del contratto e dovranno essere installate e rese operative entro 15 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna, presso le sedi del Dipartimento Regionale Laboratori di Venezia - Mestre, Treviso e di Verona, come indicato nell' allegato tecnico del Lotto 1 e presso la sede di Venezia – Mestre, come indicato nell'allegato tecnico del Lotto 2. Il mancato rispetto dei termini di cui al presente comma comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 10, comma 1, lettere a) e b).
2. **Il termine di ultimazione della fornitura** entro il quale dovrà essere installata l'apparecchiatura ed effettuato il collaudo tecnico funzionale, **è fissato in 120 giorni naturali consecutivi** dalla data di sottoscrizione del contratto.
3. La strumentazione indicata nei singoli lotti e tutti i loro moduli/componenti dovrà essere consegnata nel suo imballo in modo da essere protetta contro qualsiasi manomissione o danneggiamento e dotata di kit di installazione e una congrua quantità di materiale di consumo volta a consentire il collaudo funzionale.
4. La consegna non costituirà accettazione della strumentazione per la quale si rimanda al collaudo tecnico funzionale dell'apparecchiatura.
5. L'Aggiudicatario dovrà effettuare la consegna a proprio rischio, assumendo a proprio carico ogni spesa relativa (imballo, trasporto, installazione, etc.).
Della data di consegna dovrà essere dato opportuno preavviso di almeno 20 giorni lavorativi al Direttore dell'esecuzione contrattuale.
Costituisce motivo di differimento del termine di consegna della strumentazione da parte dell'Aggiudicatario, la presenza di cause di forza maggiore, debitamente comprovate con valida documentazione e accertate da ARPAV, alla quale dovrà essere effettuata specifica comunicazione entro 5 giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento.
6. Sono a carico dell'Aggiudicatario:
 - a. il trasporto e i rischi connessi alla perdita e/o all'avaria degli strumenti;
 - b. il collaudo tecnico funzionale di cui al successivo Art. 5 (Collaudo e Verifica di conformità).
7. ARPAV si riserva la possibilità di chiedere il differimento dei tempi di consegna, dando congruo preavviso, senza che l'Aggiudicatario possa vantare alcun diritto a compensi e/o risarcimenti.
8. La consegna, l'installazione e la messa in funzione della strumentazione dovrà avvenire nel rispetto delle procedure di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Art. 4 – Corso di formazione

1. Per ciascun lotto, l'aggiudicatario è tenuto ad effettuare un corso di formazione ed un training di addestramento svolto da personale adeguatamente qualificato, rivolto al personale ARPAV incaricato della gestione e dell'utilizzo degli strumenti, presso le sedi di consegna, nelle modalità e tempi indicati nelle allegate schede tecniche (All.ti 1 e 2). Le date saranno concordate con i referenti ARPAV.
2. I corsi, da svolgersi in lingua italiana, dovranno affrontare almeno i seguenti aspetti:
 - descrizione generale del sistema e della strumentazione in oggetto;
 - descrizione dettagliata, con esempi pratici, di tutte le diverse funzioni dell'apparecchiatura;
 - descrizione ed esempi pratici di manutenzione ordinaria da effettuarsi a cura del personale Arpav e per la prevenzione dei rischi per i lavoratori.

Art. 5 – Collaudo tecnico- funzionale e verifica di conformità

1. Entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di installazione e messa in funzione dovrà essere eseguito il collaudo tecnico - funzionale della strumentazione, teso ad accertare

che la qualità e il funzionamento dell'apparecchiatura risponda a tutte le prescrizioni del Capitolato tecnico e all'offerta dell'Aggiudicatario. Il collaudo consisterà nell'esame, nelle verifiche e nelle prove necessarie ad accertare la rispondenza tecnico- funzionale dell'apparecchiatura e delle sue parti componenti alle pattuizioni contrattuali ed alle regole dell'arte, nei riscontri delle misure, nello scioglimento di eventuali riserve e si concluderà con la redazione di apposito verbale.

2. Il collaudo tecnico funzionale sarà eseguito dall'Aggiudicatario, alla presenza di personale tecnico dell'Agenzia secondo apposito calendario concordato.
3. Se durante il collaudo tecnico- funzionale dovessero risultare manchevolezze o malfunzionamenti, essi dovranno essere verbalizzati e l'Aggiudicatario dovrà provvedere alla loro eliminazione nel più breve termine possibile, al fine di concludere le operazioni nel termine di cui al comma 1.
4. Qualora allo scadere del termine di 30 giorni di cui al comma 1 tale collaudo risultasse negativo, anche solo parzialmente, l'Aggiudicatario avrà a disposizione ulteriori 15 giorni per eliminare difetti e malfunzionamenti, salva l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 10 "Penali".

Decorso tale ultimo termine, in caso di reiterata negatività del collaudo, ARPAV potrà avvalersi della "Clausola risolutiva espressa" di cui all'art. 21 del contratto, con contestuale incameramento della cauzione definitiva e risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

5. L'avvenuto positivo collaudo della strumentazione non esonera l'Aggiudicatario da eventuali responsabilità per difetti, imperfezioni, difformità che non fossero emersi al momento della verifica stessa, ma che venissero accertati entro il periodo di garanzia.
6. Il contratto, ai sensi dell'art. 116 del D.lgs. n. 36/2023, è soggetto a verifica di conformità per certificare che l'oggetto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato nei termini ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. La verifica di conformità ha luogo entro sei mesi dalla conclusione del contratto.

Art. 6 - Direttore dell'esecuzione contrattuale e Responsabile tecnico

1. ARPAV, prima della stipula del contratto, nominerà un Direttore dell'esecuzione contrattuale (DEC) che provvederà al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stesso, assicurandone la regolare esecuzione e verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.
2. L'Aggiudicatario dovrà indicare, prima della stipula contrattuale, il nominativo ed il recapito telefonico di un proprio referente, tecnicamente qualificato, che sarà responsabile dell'esecuzione del contratto nella sua globalità e delegato ai rapporti con ARPAV.

Art. 7 - Assistenza tecnica in garanzia

1. Per ciascun lotto, l'Aggiudicatario garantisce, per un periodo come indicato nella scheda tecnica decorrente dalla data di avvenuto positivo collaudo di cui al precedente art. 5, una assistenza tecnica in garanzia che copra i vizi di produzione e di conformità (es. malfunzionamenti, guasti e rotture derivanti da un normale utilizzo, difetti del bene).
Tutte le attività di assistenza tecnica in garanzia comprendono la sostituzione di parti di ricambio, delle parti soggette ad usura e dei materiali di consumo (come da configurazione originaria), in maniera tale da mantenere in condizioni di adeguata funzionalità le apparecchiature oggetto di fornitura.
2. Le attività comprese nella garanzia dovranno essere svolte in conformità a quanto previsto nei manuali e schede tecniche predisposte dalla ditta costruttrice.
3. Al termine dell'intervento in garanzia dovrà essere svolta la verifica funzionale attestante il buon funzionamento dell'apparecchiatura.
4. Le date di esecuzione degli interventi concordate potranno subire variazioni in funzione di

particolari e motivate esigenze delle strutture interessate con particolare riferimento alle specifiche operative richieste dalle procedure di accreditamento ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025.

5. In caso di guasto o malfunzionamento delle apparecchiature, il personale di ARPAV provvederà ad inoltrare apposita richiesta di intervento mediante un sistema che ne garantisca la tracciabilità. A tal fine, l'Aggiudicatario fornirà apposito indirizzo di posta elettronica ordinaria e/o certificata o "numero verde" al quale il personale ARPAV potrà comunicare le richieste. I singoli interventi su ciascuna apparecchiatura dovranno essere documentati mediante l'emissione dei relativi Rapporti di lavoro.
6. Nel caso di guasti sono previsti, per tutte le apparecchiature oggetto di gara, interventi illimitati ad opera di personale tecnico qualificato.
7. Nel caso di guasti gli interventi consistono in:
 - accertamento della presenza di guasto o di malfunzionamento dell'apparecchiatura o dell'accessorio, ovvero sul software connesso alla gestione degli strumenti e apparecchiature;
 - individuazione delle cause che lo hanno determinato;
 - rimozione delle suddette cause e ripristino della originale funzionalità ed integrità dell'apparecchiatura, compresi gli accessori, PC anche mediante eventuale sostituzione di parti di ricambio, parti soggette ad usura e materiali di consumo come da dotazione originaria;
 - esame dell'integrità e delle prestazioni mediante verifica funzionale.
8. Dalla segnalazione di guasto della strumentazione nelle modalità di cui al comma 5 del presente articolo, l'Aggiudicatario dovrà intervenire entro 3 giorni lavorativi.
9. Qualora la riparazione superi il termine massimo di 20 giorni lavorativi, ARPAV si riserva l'applicazione delle penali di cui all'art. 10 del presente capitolato, fatta salva l'esecuzione in danno con spese a carico dell'Aggiudicatario nei termini previsti dall'articolo appena citato, comma 1, lettera d).
10. Per tutto il periodo dovrà essere garantita la consulenza specialistica telefonica/videoconferenza per gli operatori addetti all'utilizzo della strumentazione. Gli interventi dovranno essere concordati con il Direttore dell'esecuzione contrattuale e di norma avverranno durante l'orario di servizio e comunque in presenza del personale dell'Agenzia.
11. Le spese di trasporto, trasferta e tutti gli altri oneri connessi alle prestazioni di assistenza tecnica e operativa eseguite nel periodo di garanzia saranno a totale carico dell'Aggiudicatario.

Art. 8 - Parti di ricambio, parti soggette ad usura e materiali di consumo

Tutte le parti di ricambio, le parti soggette a usura e i materiali di consumo, come da dotazione originaria, che saranno sostituiti durante l'attività di assistenza tecnica in garanzia sono a totale carico della ditta aggiudicataria e dovranno essere originali o se compatibili, certificati tali, dalla Impresa produttrice.

Art. 9 - Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e Documento Valutazione Rischi da Interferenza

1. L'Aggiudicatario è tenuto all'osservanza delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro". Lo stesso dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il proprio personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione alle attività svolte e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.
2. L'Aggiudicatario in particolare dovrà:

- a) effettuare la valutazione dei rischi, ai sensi del D.lgs. n. 81/08, riferita all'attività che l'appaltatore/subappaltatore/lavoratore autonomo, svolge;
 - b) effettuare l'informazione, la formazione ed addestramento dei propri lavoratori in materia di tutela della salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - c) rispettare regolamenti e disposizioni interni portati a sua conoscenza dall'Agenzia appaltante;
 - d) impiegare personale, dispositivi e attrezzature idonei;
 - e) assicurarsi che ciascun lavoratore incaricato per l'uso delle attrezzature e della strumentazione abbia ricevuto una informazione, formazione e addestramento adeguati al fine di garantire la sicurezza propria e quella di terzi;
 - f) dotare il proprio personale dei dispositivi di protezione necessari, in merito ai quali dovrà: assicurare una formazione adeguata, organizzare l'addestramento all'uso (se richiesto), esigerne il corretto impiego;
 - g) controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e di igiene del lavoro da parte del proprio personale e di eventuali subappaltatori;
 - h) predisporre tutte le segnalazioni di pericolo eventualmente necessarie;
 - i) fornire al Direttore dell'esecuzione contrattuale tempestiva segnalazione di ogni circostanza di cui viene a conoscenza, anche non dipendente dall'attività appaltata, che possa essere fonte di pericolo nell'esecuzione della fornitura per i Dipendenti di Arpav e per terzi;
 - l) disporre che il personale dipendente della propria ditta o di eventuali ditte subappaltatrici sia munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (ex art. 26, comma 8 del D.Lgs. 81/2008);
 - m) seguire le indicazioni che saranno riportate nel DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi interferenti) redatto dalla centrale di committenza, relativamente alle ipotesi dei rischi da interferenze con le relative misure da adottare per eliminare o ridurre i rischi stessi.
3. L'Aggiudicatario dovrà fornire ad ARPAV le seguenti informazioni e dichiarazioni per l'attuazione delle azioni di cooperazione e coordinamento nell'appalto (può essere fornita anche un'unica relazione che tratti ogni punto seguente):
- a. Nominativo del soggetto che ha la qualifica di datore di lavoro e suoi recapiti;
 - b. Nominativo del Responsabile del Servizio prevenzione e protezione dai rischi e recapiti;
 - c. Nominativo del Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza e recapiti;
 - d. Nominativo/i del Preposto/i per l'esecuzione del presente appalto e suoi recapiti;
 - e. Relazione sintetica e schematica delle attività che l'appaltatore intende compiere all'interno dei locali dell'ARPAV presso la quale è eseguito l'appalto, con l'indicazione degli eventuali rischi per la salute e Sicurezza sul lavoro proprio e quelli che possono interferire con terzi, comprensiva dell'elenco dei mezzi, macchine ed attrezzature utilizzate per l'esecuzione dell'appalto e dichiarazione della loro rispondenza alla normativa di Sicurezza in materia;
 - f. Relazione in merito agli eventuali sub appaltatori di cui si avvale la ditta per l'attuazione dell'appalto i quali, a loro volta dovranno fornire all'ARPAV, tutta la documentazione richiesta nel presente documento;
 - g. Dichiarazione dell'appaltatore che si impegna a rendere edotto il proprio personale sui rischi dovuti all'attività svolta dall'azienda nei locali oggetto dell'appalto;
 - h. Dichiarazione dell'appaltatore che si impegna a collaborare e a coordinarsi con ARPAV presso la quale si svolge l'appalto e con gli eventuali altri appaltatori per l'eliminazione dei pericoli dovuti alle interferenze delle varie attività;
 - i. Dichiarazione dell'appaltatore che si impegna a garantire la salute e Sicurezza dei propri lavoratori nei luoghi di lavoro dell'Azienda presso la quale è eseguito l'appalto, applicando quanto stabilito dalla normativa vigente;
 - l. Altre informazioni che l'appaltatore ritiene utile fornire
4. L'impresa provvisoriamente aggiudicataria dovrà prendere contatti con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per l'esecuzione del contratto al fine di incontrarsi per

perfezionare la parte integrativa del DUVRI ricognitivo redatto dalla centrale di committenza e promuovere le necessarie azioni di coordinamento e cooperazione. Il DUVRI firmato per accettazione da parte dell'appaltatore integrerà gli atti contrattuali.

5. Nell'ipotesi che il soggetto aggiudicatario sia un'ATI e/o un consorzio, quanto disposto ai punti precedenti vale per ogni soggetto partecipante alla costituita (o costituenda) ATI e/o consorzio. In caso di subappalto, l'aggiudicatario (che si avvale del subappaltatore) ha l'onere di collaborare e coordinarsi con ARPAV, per dare l'informazione al subappaltatore dei rischi negli ambienti presso i quali si svolgerà l'appalto stesso e deve produrre tutta la documentazione di cui ai punti della sezione relativa del DUVRI ricognitivo concernente il subappaltatore.
6. La valutazione preliminare sui rischi da interferenza effettuata dal Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Agenzia è riassunta nel DUVRI, dal quale risulta che i relativi costi sono pari a € 0,00 (zero).

Art. 10 – Penali

1. Il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'Aggiudicatario, derivante da cause al medesimo imputabili (escluse quindi, cause di forza maggiore o cause dipendenti da ARPAV), comporta l'applicazione delle penali di seguito descritte:
 - a) Per ciascun lotto, nel caso di mancato rispetto del termine di consegna previsto all'art. 3, comma 1, verrà applicata una penale dell'0,8‰ dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, fino ad un massimo di 30 giorni, decorsi infruttuosamente i quali si applica l'art. 21 "Clausola risolutiva espressa" del contratto.
 - b) Per ciascun lotto, nel caso di mancato rispetto dei termini di installazione e messa in funzione previsti all'art. 3, comma 1, verrà applicata una penale dell'0,8‰ dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, fino ad un massimo di 15 giorni, decorsi infruttuosamente i quali, si applica l'art. 21 "Clausola risolutiva espressa" del contratto.
 - c) Per ciascun lotto, nel caso di mancato positivo collaudo nel termine di cui all'articolo 5, comma 1, verrà applicata una penale dello 0.6 ‰ dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo fino ad un massimo di 15 giorni, decorsi infruttuosamente i quali, si applica l'art. 21 "Clausola risolutiva espressa del contratto".
 - d) Per ciascun lotto, nel caso di mancato rispetto del termine di cui all'art. 7, co. 9, verrà applicata una penale pari allo 0,8 ‰ per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, fino ad un massimo di 30 giorni decorsi infruttuosamente i quali ARPAV si riserva di procedere alla riparazione o sostituzione in danno limitatamente alle attrezzature oggetto di riparazione, ponendo a carico dell'Aggiudicatario inadempiente tutte le spese e gli eventuali danni conseguenti, anche con rivalsa sulla cauzione.
 - e) Nel caso di mancato rispetto dell'onere di trasmissione, entro sei mesi dalla sottoscrizione del contratto, della relazione di genere di cui all'art. 18 del contratto, verrà applicata una penale giornaliera pari allo 0,6‰ dell'ammontare netto contrattuale e comunque per un importo complessivo non superiore al 20% del valore netto del contratto.
 - f) Nel caso di mancato rispetto dell'onere di trasmissione, entro sei mesi dalla sottoscrizione del contratto, della dichiarazione relativa all'assolvimento delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità di cui all'art. 18 del contratto, verrà applicata una penale giornaliera pari allo 0,6‰ dell'ammontare netto contrattuale e comunque per un importo complessivo non superiore al 20% del valore netto del contratto.
 - g) Nel caso di inadempimento dell'onere di trasmissione entro 15 giorni dalla scadenza del contratto, di apposita dichiarazione contenente le informazioni relative alle eventuali assunzioni effettuate durante il periodo di vigenza contrattuale con indicazione del numero di persone assunte e relativa indicazione di età e genere, verrà applicata una penale giornaliera pari allo 0,6‰ dell'ammontare netto contrattuale e comunque per un importo complessivo non superiore al 20% del valore netto del contratto.

2. ARPAV contesterà a mezzo PEC all'Aggiudicatario gli eventuali inadempimenti contrattuali che potrebbero dare luogo all'applicazione delle penali. L'Aggiudicatario, entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione della contestazione, potrà formalizzare le proprie deduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora dette deduzioni siano ritenute, ad insindacabile giudizio di ARPAV, infondate e inaccoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate, senza più alcuna ulteriore comunicazione, le penali come sopra specificate.
3. ARPAV potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero avvalersi della garanzia definitiva, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
3. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
4. L'Aggiudicatario prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di ARPAV a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
5. Ai sensi dall'art. 50, co. 4, del D.L. n. 77/2021, convertito in L. 108/2021, l'ammontare delle penali comunque inflitte non potrà superare il 20% dell'ammontare netto contrattuale, oltre il quale si procederà alla risoluzione del contratto.

Art. 11 - Trattamento dei dati personali

1. ARPAV tutela la riservatezza dei dati personali e garantisce ad essi la necessaria protezione da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione.
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR), ed in relazione ai dati personali riguardanti persone fisiche oggetto di trattamento, ARPAV informa di quanto segue:

2. Titolare del trattamento

Titolare del trattamento dei dati è ARPAV con sede legale in via Ospedale Civile n. 24 a Padova, contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica aa@arpa.veneto.it

3. DPO

Il Data Protection Officer (DPO) o Responsabile della Protezione Dati (RPD) di ARPAV è contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica dpo@arpa.veneto.it.

4. Finalità del trattamento dei dati

I dati personali sono raccolti per l'affidamento dell'appalto, di cui alla determinazione di apertura del procedimento, nonché, con riferimento all'affidatario, per la stipula e l'esecuzione del contratto di appalto e degli adempimenti connessi.

5. Base giuridica del trattamento

Il trattamento dei dati personali si fonda sulle seguenti basi giuridiche:

1. necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento, quale è la gestione della procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente (art. 6 par. 1 lett. e GDPR).
2. necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, (art. 6 par. 1 lett. b GDPR);
3. necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici a cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. c GDPR), quali, a titolo esemplificativo, adempimento di obblighi di legge, regolamento, esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o amministrativa, trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati, ai sensi dell'art. 10 GDPR, per l'adempimento degli obblighi di legge e, in particolare, degli art. dal 94 al 98 D.lgs. 36/2023 per la verifica di eventuali cause di esclusione dell'operatore economico.

6. Dati oggetto di trattamento

Dati personali di persone fisiche oggetto di trattamento sono: - Dati anagrafici e di contatto, quali a titolo esemplificativo, nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza / indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, numero documento di riconoscimento. - Dati giudiziari sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione, in conformità alle previsioni di cui al codice appalti (D.Lgs. n. 36/2023).

7. Modalità di trattamenti

Il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. È svolto dal Titolare e dai soggetti che agiscono sulla base di sue specifiche istruzioni, in ordine alle finalità e modalità del trattamento medesimo, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 del GDPR e dall'articolo 2-quaterdecies del D.lgs. 196/2003, ovvero da soggetti esterni nominati dal Titolare Responsabili del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, che svolgono attività strumentali o accessorie.

I dati sono raccolti presso l'interessato e il loro trattamento è effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici idonei, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato.

8. Comunicazione dei dati personali

I dati personali sono comunicati, senza necessità di consenso dell'interessato, ai seguenti soggetti:

- ai fornitori esterni, nominati, se necessario, Responsabili esterni del trattamento;
- ai soggetti esterni, nominati componenti della Commissione giudicatrice e/o collaudo;
- al Tesoriere di ARPAV per l'accredito dei corrispettivi spettanti all'affidatario;
- all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge n. 190/2012 per i contratti di appalto;
- alle autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa;
- all'autorità giudiziaria o polizia giudiziaria, nei casi previsti dalla legge;
- ad ogni altro soggetto pubblico o privato, nei casi previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato italiano.

9. Periodo di conservazione dei dati

ARPAV conserva i dati personali dell'interessato fino a quando sarà necessario o consentito alla luce delle finalità per le quali i dati personali sono stati ottenuti.

I criteri usati per determinare i periodi di conservazione si basano su:

- durata del rapporto contrattuale;
- obblighi legali gravanti sul titolare del trattamento, con particolare riferimento all'ambito fiscale e tributario;
- necessità o opportunità della conservazione, per la difesa dei diritti di ARPAV;
- previsioni generali in tema di prescrizione dei diritti.

I dati personali che non siano più necessari, o per i quali non vi sia più un presupposto giuridico per la relativa conservazione, vengono anonimizzati irreversibilmente (e in tal modo possono essere conservati) o distrutti in modo sicuro.

10. Diritti dell'interessato

L'interessato dispone dei diritti specificati negli articoli da 15 a 21 del GDPR, di seguito indicati:

- diritto di accesso ai dati personali;
- diritto alla rettifica;
- diritto alla cancellazione;
- diritto di limitazione del trattamento;
- diritto di opposizione.

L'interessato può esercitare questi diritti inviando una richiesta alla mail dl@arpa.veneto.it o

alla PEC dr1@pec.arpav.it del Dipartimento Regionale Laboratori.

Nell'oggetto l'interessato dovrà specificare il diritto che intende esercitare, per quale finalità i suoi dati sono stati raccolti da ARPAV e dovrà allegare, se la richiesta non proviene da casella pec intestata all'interessato, un proprio documento di identità.

11. Diritto di reclamo

Qualora il trattamento dei dati personali non sia conforme al GDPR è possibile proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, seguendo le indicazioni disponibili al sito web www.garanteprivacy.it (art. 77 GDPR), o adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 GDPR).

12. Fonte di provenienza dei dati

I dati personali sono conferiti dall'interessato. ARPAV può tuttavia acquisire taluni dati personali anche tramite consultazione di pubblici registri, ovvero a seguito di comunicazione da parte di pubbliche autorità.

13. Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati personali è dovuto in base alla vigente normativa, ed è altresì necessario ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica nonché, eventualmente, ai fini della stipula, gestione ed esecuzione del contratto. Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica, l'attribuzione dell'incarico, la stipula, gestione ed esecuzione del contratto, nonché l'adempimento degli obblighi normativi gravanti su ARPAV.

14. Assenza di processi decisionali automatizzati

ARPAV non gestisce direttamente processi automatizzati, compresa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4, GDPR.